

Newsletter n. 12 del 25 Marzo 2017

1. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - Pubblicato il nuovo regolamento che individua gli interventi esclusi o sottoposti a procedura semplificata

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017, il **Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31**, recante "**Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata**".

Il decreto, in vigore dal prossimo 6 aprile 2017, individua gli interventi per cui non è più richiesto l'ottenimento di autorizzazione paesaggistica, nonché i casi in cui è sufficiente accedere a un procedimento semplificato.

Già con l'art. 12 della L. n. 106/2014, di conversione del D.L. n. 83/2014 (*Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo*) (c.d. "Decreto Cultura"), al fine di semplificare i procedimenti in materia di **autorizzazione paesaggistica**, erano state apportate modifiche all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*), demandando ad un successivo decreto regolamentare il compito di emanare disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'art. 146, comma 9, quarto periodo, del D.Lgs. n. 42/2004, "*al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali (...)*".

Ricordiamo che l'**autorizzazione paesaggistica** è, infatti, regolamentata dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, dove si sancisce che, in caso di interventi in **aree soggette a tutela paesaggistica**, sussiste l'obbligo di sottoporre all'ente competente (delegato dalla Regione, generalmente i Comuni) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto necessario per il permesso di costruire o altri titoli edilizi.

Sono di **interesse paesaggistico** e sono sottoposti alle citate disposizioni le aree indicate all'art.142 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004.

Il nuovo decreto apporta sostanziali modifiche, in termini di semplificazione, alla normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica, in particolare, al **D.Lgs. n. 42/2004** (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*), che ha introdotto l'autorizzazione paesaggistica ed è ancora valido in caso di autorizzazione ordinaria e al **D.P.R. n. 139/2010**, che ha introdotto l'autorizzazione paesaggistica semplificata e ha individuato una serie di interventi di lieve entità per i quali è prevista una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici. Tale decreto sarà ora da intendere abrogato a decorrere dal 6 aprile 2017.

Nel nuovo regolamento sono previste una serie di **semplificazioni** per il rinnovo delle autorizzazioni e per le nuove procedure sia dal punto di vista documentale sia nell'iter procedurale.

Negli **Allegati A e B** del nuovo regolamento sono stati individuati **31 interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e 42 soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata**, in quanto considerati di lieve impatto.

L'istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione, qualora siano riferite ad interventi edilizi ai sensi del medesimo D.P.R. n. 380 del 2001, vanno presentate allo **sportello unico per l'edilizia (SUE)**, ovvero, nelle more della costituzione del SUE, all'**ufficio comunale competente per le attività edilizie**.

Nei casi in cui l'istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, la domanda e la relativa documentazione vanno presentate allo **sportello unico per le attività produttive (SUAP)**.

In tutti gli altri casi, la richiesta di autorizzazione paesaggistica va presentata all'**amministrazione procedente** (art. 9).

Il procedimento autorizzatorio semplificato prevede un **modello predefinito per presentare la richiesta**, che viene riportato nell'Allegato C, e una **scheda standardizzata per la relazione paesaggistica semplificata**, che viene riportata nell'Allegato D, da presentare a corredo dell'istanza.

Il procedimento autorizzatorio semplificato **si conclude** con un provvedimento, adottato **entro il termine tassativo di 60 giorni** dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente (art. 10).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto e dei suoi allegati clicca qui.](#)

2. COMPETENZE DIGITALI - Aperta una consultazione pubblica sulle Linee guida redatte da AgID per gestire la selezione e l'impiego dei nuovi professionisti ICT - Termine della consultazione 26 aprile 2017

L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) presenta il proprio contributo nell'ambito della standardizzazione e della qualità delle competenze digitali richieste ai professionisti che operano nel settore ICT (*Information and Communication Technologies*) attraverso la pubblicazione di "**Linee guida per la qualità delle competenze digitali nelle professionalità ICT**".

Le Linee guida sono **aperte a consultazione pubblica** sul sito Internet Open.gov con lo scopo di rendere sempre più partecipi cittadini, amministrazioni e organizzazioni della società civile nel processo di digitalizzazione e innovazione della Pubblica Amministrazione.

Le linee guida, che individuano una serie di profili professionali richiesti dall'evoluzione del mercato del lavoro, nascono con l'intento di fornire alle amministrazioni **indicazioni trasversali sull'impiego di figure professionali**, sull'integrazione della prestazione di servizi professionali nell'ambito di contratti di servizio ICT e su come rendere possibile l'identificazione chiara di skill e competenze.

La consultazione è quindi inerente le **linee guida** che saranno fornite alle amministrazioni per **gestire la selezione e l'impiego di questi nuovi professionisti**, definendo skills standard e prestazioni di servizi da garantire.

La versione del documento redatta da AgID rimarrà in consultazione pubblica **dall'8 marzo 2017 fino al 26 aprile 2017** per dare la possibilità a chiunque di inviare suggerimenti modifiche e integrazioni alle diverse sezioni che compongono la prima stesura del documento.

È possibile, inoltre, inviare commenti alla bozza sotto forma di **documenti scritti** all'indirizzo mail competenzedigitali@agid.gov.it indicando come oggetto "*Contributo consultazione professioni ICT*".

LINK:

[Per accedere al portale e scaricare le Linee guida soggette a consultazione pubblica clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale AdID clicca qui.](#)

3. AIUTI DI STATO - Pubblicato il DPCM sulla procedura di pre-validazione - Indicazioni operative dal Dipartimento delle Politiche Europee

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2017, il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 gennaio 2017**, recante "*Termini e modalità di svolgimento della verifica della completezza della documentazione contenuta nelle notifiche di aiuti di Stato da parte del Dipartimento per le politiche europee, in attuazione dell'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234*".

Il decreto, emanato in attuazione dell'art. 45 della L. n. 234/2012 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*), così come modificato dalla L. n. 122/2016, disciplina i **termini e le modalità di svolgimento della verifica**, da parte del Dipartimento per le Politiche Europee, della completezza della documentazione contenuta nelle notifiche di aiuti di Stato effettuate dalle competenti amministrazioni.

Sono **escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto** le notifiche degli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali.

Il comma 1, del citato art. 45, prevede che le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato, contestualmente alla notifica, devono trasmettere, alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, una **scheda sintetica della misura notificata**.

Il Dipartimento per le politiche europee, entro 15 giorni dalla data di ricezione, effettua un **esame della completezza della documentazione** contenuta nella notifica firmata dall'amministrazione competente e trasmette la notifica per la validazione ed il successivo inoltro alla Commissione europea.

La validazione ed il successivo inoltro alla Commissione europea delle notifiche sono effettuati dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, conformemente alla normativa europea.

Tutte le comunicazioni contemplate dalla procedura disciplinata dal presente decreto saranno effettuate attraverso il **sistema di notificazione elettronica degli aiuti di Stato (SANI)** gestito dalla Commissione europea.

L'attività di pre-validazione rappresenta uno degli impegni assunti dal Dipartimento per le Politiche europee nell'ambito del *Common Understanding*, firmato il 3 giugno scorso con la Commissione europea - DG Concorrenza.

Il *Common Understanding*

- nasce per individuare e definire una serie di impegni bilaterali per sviluppare la politica di modernizzazione degli aiuti di Stato in Italia;

- si basa su principi di reciprocità ed ha l'obiettivo di realizzare un più efficace sistema di controllo degli aiuti di Stato;

- rafforza, a livello decentrato, la fase di controllo ex ante degli aiuti di Stato già attualmente svolta in Italia dalle singole amministrazioni concedenti.

In data **15 febbraio 2017**, il Dipartimento ha emanato una **circolare**, trasmessa a tutte le amministrazioni interessate, centrali e regionali, per garantire la corretta attuazione delle misure previste nel *Common Understanding*. La circolare contiene istruzioni per l'attuazione delle misure di maggior rilievo, alcune delle quali richiedono un'attuazione immediata da parte delle stesse amministrazioni.

Allegata alla circolare viene fornita anche una "**Scheda di Aiuti di Stato**" che dovrà essere redatta quando la disposizione, nella sua versione definitiva, prevede un impatto sulle risorse pubbliche ed i beneficiari sono immediatamente individuabili.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 24 gennaio 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare del Dipartimento delle Politiche Europee e della Scheda allegata clicca qui.](#)

4. CAMERE ARBITRALI E DI CONCILIAZIONE DELL'AVVOCATURA - Pubblicato il regolamento che definisce le modalità di costituzione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2017, il **Decreto 14 febbraio 2017, n. 34**, recante "**Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247**".

Il decreto, emanato in attuazione del disposto di cui al comma 3 dell'art. 1 della L. n. 247/2012 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), disciplina le **modalità di costituzione delle camere arbitrali e di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie** di cui all'articolo 29, comma 1, lettera n), della medesima legge n. 247/2012.

In particolare il decreto stabilisce che i consigli dell'ordine possono, anche d'intesa con altri ordini appartenenti allo stesso distretto, deliberare la costituzione di camere arbitrali e di conciliazione per l'amministrazione di procedure arbitrali, di conciliazione e di altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (art. 3, comma 1).

L'organizzazione della camera arbitrale e di conciliazione prevede:

- *la dotazione di autonomia organizzativa ed economica,*

- *l'amministrazione dei procedimenti di arbitrato e di conciliazione in conformità a quanto stabilito nel decreto;*

- *la dotazione di un patrimonio di cui deve prevedere le modalità di finanziamento;*

- *la tenuta della propria contabilità (art. 4, commi 1 e 2).*

Il consiglio dell'ordine deve stipulare, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio nazionale forense, una **polizza assicurativa** per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli arbitri e dai conciliatori designati per lo svolgimento di attività cui è preposta la camera arbitrale e di conciliazione .

Il decreto definisce inoltre:

- *gli organi e le funzioni della camera (artt. 6, 7 e 8);*

- *i criteri di designazione degli arbitri e dei conciliatori (art. 9);*

- *gli obblighi di riservatezza (art. 11).*

Nei successivi articoli 12 e 13 vengono dettate norme relative, rispettivamente, alle **incompatibilità e indipendenza** e ai **requisiti di onorabilità** che devono essere posseduti dagli arbitri e dai conciliatori.

Il decreto entrerà in vigore l'8 aprile 2017 e prevede, all'art. 16, comma 1, che le disposizioni in esso riportate, si applicano alle camere arbitrali e di conciliazione dell'avvocatura già costituite alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, decorsi sei mesi dalla predetta data.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5. TACHIGRAFO - Predisposto il modulo per la giustificazione scritta nel caso di rimozione o rottura del sigillo da parte dell'officina

L'addetto dell'officina che **ha rimosso o rotto un sigillo del tachigrafo** per effettuare modifiche o riparazioni sul veicolo, come indicato all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 165/2014, sarà tenuto a compilare, firmare e timbrare una **giustificazione scritta** contenente le informazioni riportate nell'allegato del presente regolamento.

La giustificazione scritta **originale** dovrà essere **conservata a bordo del veicolo**, mentre una copia timbrata della stessa dovrà rimanere presso l'officina in cui il sigillo è stato rimosso oppure rotto.

Lo ha stabilito la Commissione europea con il **Regolamento (UE) 2017/548 della Commissione del 23 marzo 2017**, che stabilisce un modulo standard per la giustificazione scritta relativa alla rimozione o alla rottura del sigillo del tachigrafo.

Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 78/1 del 23 marzo 2017 ed entrerà **in vigore l'11 aprile 2017** (il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione).

Ricordiamo che le prescrizioni amministrative e tecniche riguardanti la costruzione, l'installazione, l'uso, la prova e il controllo dei tachigrafi utilizzati nel trasporto su strada sono state stabilite con il **regolamento (UE) n. 165/2014**, il quale, all'articolo 22, paragrafo 5, stabilisce che, nel caso in cui un sigillo sia rimosso o rotto a fini di riparazione o modifica del veicolo, a bordo del veicolo deve trovarsi una **giustificazione scritta** in cui siano riportate la data e l'ora in cui è stato infranto il sigillo e i motivi per i quali il sigillo è stato rimosso, e che il modulo per la giustificazione scritta deve essere elaborato dalla Commissione.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del Regolamento e del suo allegato clicca qui.](#)

6. ENTI ASSOCIATIVI - Modello EAS entro il 31 marzo

Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli **enti associativi privati**, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili.

Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello.

Il modello per la trasmissione dei dati, denominato "**Modello EAS**", deve essere inviato, **in via telematica**, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, **entro 60 giorni dalla data di costituzione** degli enti.

Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato, **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, quando cambiano i dati precedentemente comunicati.

Infine, il modello va ripresentato **entro sessanta giorni**, compilando la sezione "*Perdita dei requisiti*", nel caso di **perdita dei requisiti qualificanti** (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall'articolo 30 (rubricato "*Controlli sui circoli privati*") del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009).

Sono **esonerati** dalla comunicazione dei dati:

- gli **enti associativi dilettantistici** iscritti nel registro del **CONI** che non svolgono attività commerciale;
- le **associazioni pro-loco** che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (legge n. 398/1991 - Regime speciale IVA e imposte dirette);
- le **organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995 (attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
- i **patronati** che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;

- le **ONLUS** di cui al D.Lgs. n. 460/1997 (recante *Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*).
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il modello EAS e le istruzioni per la compilazione clicca qui.](#)

7. VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - Qualificazione professionale - Aiuto cuoco 2° livello contratto FISM - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Un soggetto, inquadrato al 2° livello del C.C.N.L. FISM (*Federazione Italiana Scuole Materne*), come aiuto cuoco, **non può essere considerato in possesso del requisito professionale** per l'avvio e l'esercizio di attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Nonostante al 2° livello del CCNL appartenga il personale esecutivo, ovvero quei lavoratori che effettuano lavori per i quali sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, secondo il Ministero il soggetto inquadrato in questo livello non può essere considerato sufficientemente qualificato e pertanto non può essere ad esso riconosciuta la qualificazione professionale in oggetto.

Lo ha precisato il Ministero dello Sviluppo Economico con la **risoluzione n.48955 del 13 febbraio 2017**.

Nella norma citata il possesso del requisito professionale per l'avvio e l'esercizio di attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande viene riconosciuto al "**dipendente qualificato**"; tale qualifica - sottolinea il Ministero - "*deve essere riconosciuta dal contratto di lavoro di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato*".

Si possono, pertanto, ritenere "dipendenti qualificati" "*i soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenza specifiche e tecniche, e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi*".

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione ministeriale clicca qui.](#)

8. FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI - Opzione per il 2017 entro il 31 marzo 2017

Entro il **31 marzo 2017**, imprese, artigiani, commercianti e professionisti possono **optare** per la **trasmissione telematica** di tutte le **fatture emesse e ricevute** e delle relative variazioni all'Agenzia delle Entrate.

La predetta data è stata disposta, solo per il 2017, con il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2016, n. 212804**.

A regime, invece, la scelta andrà fatta **entro il 31 dicembre dell'anno precedente**. Inoltre lo stesso provvedimento ha introdotto la possibilità, per chi esercita l'opzione per la trasmissione dei dati delle fatture, di modificare i flussi informativi trimestrali entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati relativi a ogni trimestre.

La trasmissione telematica dei dati di fatture emesse e ricevute tra privati, già obbligatoria per la Pubblica Amministrazione, è stata introdotta - al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti e di garantire maggiore comunicazione tra privati e Amministrazione Finanziaria - dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, 127 (recante "*Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23*").

Si tratta per il momento di una scelta **opzionale e volontaria**.

Con l'opzione è possibile fruire di alcuni **benefici**:

- *eliminazione o riduzione di una serie di adempimenti ed obblighi;*
- *esonero dall'obbligo di trasmissione dello spesometro e della comunicazione delle operazioni black list;*
- *esonero dall'obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT;*
- *riduzione di due anni dei termini di accertamento in materia di IVA e di imposte dirette.*

La fatturazione elettronica 2017, iniziata a partire **dal 1 gennaio 2017**, sarà valida per i quattro periodi d'imposta successivi. In mancanza di revoca esplicita entro il 31 dicembre la trasmissione telematica delle fatture verrà prorogata automaticamente per il quinquennio successivo.

Ricordiamo, inoltre, che dalla data predetta, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha messo a disposizione dei soggetti passivi IVA il **Sistema di interscambio (Sdi)**, interfaccia per la gestione del

coordinamento e l'indirizzamento del flusso informativo, ai fini della trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche e di eventuali variazioni delle stesse.

Il Sistema di Interscambio funziona con regole procedurali di fatto identiche a quelle oggi attive per la veicolazione delle fatture elettroniche destinate alle Pubbliche Amministrazioni.

Tutti i dettagli tecnici forniti dall'Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica fra privati sono contenuti nella **circolare 1/E del 7 febbraio 2017**.

LINK:

[Per scaricare il testo del Provvedimento n. 212804/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 1/E/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al servizio clicca qui.](#)

9. CONFIDI - Stanziati 225 milioni di euro - Emanato il decreto che detta modalità e termini per la presentazione delle richieste di contributo - Domande al via dal prossimo 2 maggio

E' stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, il **decreto direttoriale 23 marzo 2017**, che definisce, in attuazione degli articoli 7 e 14 del decreto 3 gennaio 2017, le **modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo** finalizzato alla costituzione di un apposito e distinto fondo rischi che i confidi utilizzano per concedere nuove garanzie a piccole e medie imprese. Il decreto fornisce, inoltre, indicazioni e chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni del decreto 3 gennaio 2017.

Continua l'azione del Governo finalizzata a sostenere l'accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese (PMI). A partire dal prossimo 2 maggio, infatti, i Confidi potranno presentare le domande per accedere ai **225 milioni di euro stanziati per la costituzione di un apposito e distinto fondo rischi** finalizzato alla concessione di nuove garanzie pubbliche alle PMI associate.

A questa si potranno aggiungere ulteriori risorse messe a disposizione da Regioni o da altri Enti Pubblici, oppure contributi derivanti dalla programmazione comunitaria 2014-2020.

La misura favorirà, tra l'altro, **l'aggregazione tra Confidi** al fine di consentire anche a quelli di minori dimensioni di raggiungere - attraverso operazioni di fusione o la sottoscrizione di contratti di rete - una maggiore massa critica in termini di garanzie prestate.

La procedura per la concessione dei contributi è improntata a criteri di massima celerità, con le valutazioni istruttorie che si concluderanno in 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere inviate **dalle ore 10.00 del 2 maggio 2017** e fino all'esaurimento delle risorse o comunque fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2018.

Ai fini della presentazione della richiesta di contributo di cui all'articolo 7 i Confidi devono:

- a) essere regolarmente **costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese**;
- b) **essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti**, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell'attività;
- c) **possedere una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva** e registrata presso il Registro delle imprese.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà tempestivamente resa disponibile in un'apposita sezione del sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale 23 marzo 2017 e di una scheda informativa clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare la modulistica necessaria e per accedere alla sezione dedicata per la presentazione delle domande clicca qui.](#)

10. CALL CENTER - Procedura di comunicazione delle dislocazioni all'estero - Chiarimenti operativi dal Ministero del Lavoro

A partire **dal 28 marzo 2017** sarà disponibile il modello di comunicazione da inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Ispettorato nazionale del lavoro da parte delle aziende che hanno al

proprio interno un servizio di call center e che vogliono localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività fuori dal territorio nazionale in un Paese che non è membro dell'Unione europea.

La comunicazione deve essere inviata, **per via telematica**, almeno 30 giorni prima del trasferimento indicando i lavoratori coinvolti.

Il Ministero del Lavoro, con la **nota del 1° marzo 2017, Prot. 1328**, fornisce alcuni chiarimenti operativi circa le nuove disposizioni in materia di occupazione nelle attività di call center.

Ricordiamo che l'articolo 1, comma 243, della Legge n. 232 del 2016 (Legge di bilancio 2017), modificando il testo dell'articolo 24-bis contenuto nel decreto-legge n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012, ha introdotto l'obbligo di **comunicazione per gli operatori economici che decidano di localizzare l'attività di call center**, anche con affidamento delle attività a soggetti terzi, **in un Paese extra UE**.

Al fine di chiarire il contenuto e le finalità delle disposizioni recentemente introdotte, il Ministero del Lavoro fornisce le prime istruzioni operative, con particolare riferimento alle comunicazioni rivolte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Ispettorato nazionale del lavoro.

La nota, una volta individuati i soggetti obbligati, evidenzia gli adempimenti comunicativi che queste aziende devono effettuare nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La nuova disciplina stabilisce che qualora un "operatore economico" decida di **localizzare**, anche mediante affidamento a terzi, **l'attività di call center in un Paese che non è membro dell'Unione europea**, deve darne comunicazione, almeno **30 giorni prima del trasferimento**, al Ministero del Lavoro ed all'Ispettorato nazionale del lavoro, indicando i lavoratori coinvolti.

Con la stessa nota, il Ministero del Lavoro evidenzia, inoltre, anche le **modalità operative di comunicazione** che gli operatori economici dovranno attuare allo stesso Ministero ed all'Ispettorato del Lavoro per adempiere alla normativa (*art. 24-bis, comma 2, lett. a), D.L. n. 83/2012*), che sono diverse rispetto a quelle previste per il Ministero dello sviluppo economico (*art. 24-bis, comma 2, lett. b), art. 24-bis, D.L. n. 83/2012*) e per il Garante per la protezione dei dati personali (*art. 24-bis, comma 2, lett. c), D.L. n. 83/2012*).

A partire dal **28 marzo 2017**, sui siti internet istituzionali del Ministero del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro sarà operativo un **modello telematico**, da compilare ed inviare per l'adempimento previsto dalla disposizione normativa.

Sino a tale data, la comunicazione potrà essere effettuata compilando la tabella, in formato *Excel*, qui allegata che dovrà essere inviata all'indirizzo e-mail: deloc_callcenter@lavoro.gov.it.

Analoga iniziativa è stata infatti assunta anche dal **Ministero dello sviluppo economico**, il quale ha fornito istruzioni dapprima con la comunicazione della Direzione Generale per le Attività Territoriali in data 1° febbraio 2017 e, successivamente, mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale di risposte alle prime richieste di chiarimenti (FAQ) ricevute in merito al contenuto delle nuove disposizioni sulle attività di *call center*.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota ministeriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alle FAQ predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico clicca qui.](#)

11. SERVIZI DI ROAMING - Raggiunto un accordo tra le istituzioni europee per una riduzione graduale

Le tre istituzioni europee, Parlamento, Consiglio e Commissione, hanno raggiunto un accordo sui prezzi all'ingrosso che gli operatori si applicano tra di loro per offrire i servizi di roaming.

Le nuove tariffe saranno il **90% più basse** delle attuali consentendo agli operatori di offrire il roaming ai loro clienti senza aumentare i costi delle telefonate nazionali.

La riforma è l'ultimo tassello delle misure legislative necessarie per abolire le commissioni che i cittadini oggi pagano quando si recano in un altro Paese UE. L'accordo informale deve essere confermato ora dagli Stati membri dell'UE e dal Parlamento Europeo.

La riforma stabilisce quanto gli operatori devono addebitarsi l'un l'altro per usare le rispettive reti per fornire servizi in roaming.

Sono stati concordati - a decorrere **dal 15 giugno 2017** - tetti di:

- **3,2 centesimi di euro** al minuto di chiamata voce, e di

- **1 centesimo di euro per SMS**.

E' inoltre prevista una **riduzione graduale** per i tetti relativi al traffico dati, da realizzarsi **nel corso di cinque anni (dal 2017 al 2022)**, portandoli **da 7,7 euro a 2,5 euro** per gigabyte, secondo la seguente tabella:

- 7,7 euro per gigabyte (al 15 giugno 2017),

- 6,0 euro per gigabyte (al 1° gennaio 2018),
- 4,5 euro per gigabyte (al 1° gennaio 2019),
- 3,5 euro per gigabyte (al 1° gennaio 2020),
- 3,0 euro per gigabyte (al 1° gennaio 2021),
- 2,5 euro per gigabyte al 1° gennaio 2022.

I nuovi tetti devono essere abbastanza bassi da consentire agli operatori di offrire servizi di roaming senza sovrapprezzo ai loro clienti, senza aumentare i prezzi domestici.

LINK:

[Per scaricare il testo del Comunicato stampa della Commissione europea clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA *I provvedimenti scelti per voi* (DAL 20 AL 25 MARZO 2017)

1) Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31: Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Legge 15 marzo 2017, n. 33: Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali. (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

3) Ministero della Giustizia - Decreto 14 febbraio 2017, n. 34: Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera 8 marzo 2017: Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, recante: «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di Governo e i titolari di incarichi dirigenziali», come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 97/2016. (Delibera n. 241). (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA *I provvedimenti scelti per voi* (DAL 20 AL 25 MARZO 2017)

1) Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante l'aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 78/1 del 23 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

2) Regolamento (UE) 2017/548 della Commissione del 23 marzo 2017, che stabilisce un modulo standard per la giustificazione scritta relativa alla rimozione o alla rottura del sigillo del tachigrafo. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 78/1 del 23 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)